



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

**Approvato con deliberazione C. C. n. 42 del 27.10.2017**

## **PARTE 1**

### **ARTICOLO 1- FINALITA'**

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni, autonomamente istituito dal comune e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista sulle questioni riguardanti il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

### **ARTICOLO 2- COMPETENZE**

1. Il Consiglio dei Ragazzi ha la funzione, tra l'altro, di:

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale

2. Il Consiglio dei Ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, sugli atti emanati che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile. L'Amministrazione è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio dei Ragazzi gli atti che abbiano relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio dei Giovani un parere preventivo non vincolante sugli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio dei Ragazzi è tenuto ad esprimersi, a pena decadenza, entro 15 gg dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti

si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione giovanile in tutti i suoi aspetti.

4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio comunale, riferita all'anno precedente.

### **ARTICOLO 3- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio dei Ragazzi è composto da 10 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo disciplinato dall' art. 71 D.Lgs. 267/2000 da tutti i giovani residenti nel comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il ventesimo anno di età. Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 14 e i 18.

2. L'elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza e in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione la prima seduta è convocata dal Presidente eletto entro 15 gg dalla proclamazione degli eletti.

3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno 3 volte l'anno e in adunanza straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 gg dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:

-del Sindaco

-del Consiglio Comunale

-di almeno un terzo dei membri del consiglio

-di almeno un terzo degli elettori potenziali dello stesso

4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto al voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

5- Il Consiglio dei Ragazzi dura in carica due anni; inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

6- Ogni membro del consiglio rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

#### **ARTICOLO 4- PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, COMMISSIONI E FORUM PROVINCIALE**

1-Il Consiglio dei Ragazzi elegge, nel suo seno, un Vicepresidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti.

2-Il Vicepresidente è eletto nella prima valutazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad un valutazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è eletto Vicepresidente colui che consegue la maggioranza dei voti. Qualora la valutazione di ballottaggio dia luogo ad un pareggio viene proclamato Vicepresidente colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza e, in caso di parità, il candidato avente maggiore età.

3- Il Presidente e il Vicepresidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4- Il Presidente:

- rappresenta il consiglio, convoca, presiede e coordina le adunanze;
- è garante del corretto funzionamento dell'organo, del dibattito democratico e della pluralità di espressione;
- cura la programmazione, il calendario e la formazione dell'ordine del giorno;
- redige, in collaborazione con gli altri membri del consiglio, una relazione annuale da presentare al Consiglio Comunale;
- assicura il collegamento fra il consiglio e Amministrazione;
- si avvale di un segretario con funzioni verbalizzanti;

5- Il Vicepresidente :

- fa le veci del Presidente e rappresenta il consiglio in caso di sua assenza;

## **ARTICOLO 5- SCIOGLIMENTO**

1-Il Consiglio dei Ragazzi si scioglie per dimissione del Presidente o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei membri assegnati.

## **ARTICOLO 6- CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI**

1-I membri del Consiglio dei Ragazzi cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa nota all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal regolamento. La decadenza si verifica inoltre per assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce decadenza il compimento del ventunesimo anno di età in corso di mandato. In ogni caso di cessazione i membri vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

## **ARTICOLO 7-ADUNANZE**

1-Le adunanze del Consiglio dei Ragazzi sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri, convoca il Consiglio in seduta aperta all'intervento dei cittadini. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati.

## **ARTICOLO 8- DELIBERAZIONI**

1-Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 6 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto della maggioranza, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale deve essere approvata dalla maggioranza assoluta.

## **ARTICOLO 9- RAPPORTI CON IL COMUNE**

1-L'Amministrazione comunale:

-trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Ragazzi copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;

2-invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei Ragazzi alle sedute del Consiglio Comunale;

3- consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze;

4-coinvolge in via prioritaria il consiglio nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di Bilancio e di leggi finanziarie.

## **PARTE SECONDA**

### **ELEZIONI**

#### **ARTICOLO 10-REQUISITI DEGLI ELETTORI**

1-Sono elettori del Consiglio dei Ragazzi coloro che, alla data dello svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)essere residenti nel comune;

b)aver compiuto il quattordicesimo anno di età alla data delle elezioni;

c)non aver compiuto il ventesimo anno di età alla data delle elezioni;

2-L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

#### **ARTICOLO 11- REQUISITI DI ELEGGIBILITA'**

1-Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Ragazzi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a9, b9, c9 del comma 1. dell'art. 10.

## **ARTICOLO 12–INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1–Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2–Nello stesso atto determina:

–la data delle consultazioni;

–i seggi elettorali;

–l’orario di apertura e chiusura del seggio.

3–Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

## **ARTICOLO 13– LISTE ELETTORALI**

1–L’elezione dei membri del Consiglio dei Ragazzi avviene sulla base di liste elettorali.

2–Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3–Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4–Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a

5–Le liste devono necessariamente indicare:

–il candidato alla carica di Presidente;

–il simbolo e la denominazione della lista;

–cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista

6–Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita commissione elettorale di cui all’art. 14.

## **ARTICOLO 14- COMMISSIONE ELETTORALE**

1-La Commissione Elettorale è formata dal Sindaco o suo delegato che presiede e dall'Assessore alle Politiche Giovanili

2-La Commissione Elettorale decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto, verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature, controlla le dichiarazioni sostitutive, raccoglie i dati provenienti dai seggi e proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio

3-Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi decisione entro 10 gg dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta entro 10 gg dalla data in cui avviene il ricorso.

## **ARTICOLO 15-SCHEDA ELETTORALE**

1-La scheda elettorale reca i simboli delle liste, il nome del candidato presidente e gli spazi necessari a assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

## **ARTICOLO 16- SEGGIO ELETTORALE**

1-Il seggio si compone di un Presidente e due membri;

2-Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti;

3-A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista.

## **ARTICOLO 17- OPERAZIONI DI VOTO**

1-Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un giorno;

2-Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità valido.

## **ARTICOLO 18- PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1-La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema elettorale disciplinato dall'art. 71 D.Lgs. 267/2000;

2-Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa fra i 14 e i 18 , vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 14 e i 18 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

## **ARTICOLO 19- NORME FINALI**

1-Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione Elettorale di cui all'art. 14.